



PROVINCIA DI MANTOVA

REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI ALLA PICCOLA IMPRESA CON FINALITA' DI INCENTIVO ALL'OCCUPAZIONE

APPROVATO CON DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO N.82 DEL 30 NOVEMBRE 1998

INDICE

ART. 1 DESTINATARI DEL CONTRIBUTO

ART. 2 REQUISITI DEI LAVORATORI DA ASSUMERE

ART. 3 SOGGETTI ESCLUSI

ART. 4 ENTITA' E MODALITA' DI EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO

ART.5 OBBLIGHI DEL DATORE DI LAVORO

ART.6 INTERRUZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO

ART.7 MODALITA' DI PRESENTAZIONE E CONDIZIONI DI AMMISSIBILITA' DELLA DOMANDA.

ART.8 CRITERI DI ASSEGNAZIONE DEI CONTRIBUTI

1. La Provincia di Mantova in coerenza con i principi enunciati dalla Legge nazionale e comunitaria in materia, promuove la crescita dell'occupazione giovanile, valorizzando le risorse imprenditoriali locali, con particolare riferimento alla piccola impresa.

2. A tale scopo regola interventi di sostegno economico-finanziario, accordando contributi ai soggetti aventi i requisiti previsti nel presente regolamento, al fine di incoraggiare l'occupazione.

ART. 1 DESTINATARI DEL CONTRIBUTO

1. Destinatari degli interventi sono le imprese artigiane, di produzione di beni anche semilavorati e prestazioni di servizi, le imprese commerciali con non più di tre dipendenti assunti con contratto a tempo indeterminato, le imprese industriali con non più di 10 dipendenti assunti con contratto a tempo indeterminato, costituite anche in forma cooperativistica, con esclusione delle imprese agricole, aventi sede produttiva nel territorio della Provincia di Mantova, che assumano da uno a due lavoratori, con l'impegno di tener ferma l'assunzione anche allo scadere dei dodici mesi cui si riferiscono le contribuzioni del presente regolamento.

2. Le assunzioni dovranno creare nuovi posti di lavoro nell'organico stabile delle imprese beneficiate, tenuto conto della consistenza del personale nei sei mesi precedenti la data di assunzione.

ART. 2 REQUISITI DEI LAVORATORI DA ASSUMERE

1. La Provincia concede contributi ai soggetti di cui all'art. 1, per l'assunzione a tempo indeterminato di lavoratori di età compresa tra i 15 e i 49 anni, iscritti nelle liste di collocamento, o comunque in cerca di occupazione;

ART. 3 SOGGETTI ESCLUSI

1. Non possono beneficiare del contributo le assunzioni di famigliari del datore di lavoro. Sono da considerarsi famigliari, al fine del presente regolamento, il coniuge, gli ascendenti e i discendenti in linea retta.

Nel caso in cui il datore di lavoro sia una società, il rapporto di parentela nella linea discendente e ascendente e di coniugio, non deve sussistere con alcuno dei soci.

2. Non possono beneficiare del contributo le assunzioni di lavoratori per i quali la Legge accorda altre forme di agevolazioni o di interventi urgenti a sostegno dell'occupazione.

ART. 4 ENTITA' E MODALITA' DI EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO

1. Il contributo è stabilito in misura variabile in relazione all'età e al sesso dell'assunto in adesione al principio di pari opportunità, e sulla base di altre variabili, secondo linee di indirizzo delineate annualmente dalla Giunta Provinciale, prima dell'emissione del relativo bando di concorso, con atto a cui viene data adeguata pubblicità.

2. Il contributo è corrisposto per un periodo di 12 mesi. Sono escluse dal contributo la tredicesima mensilità ed il trattamento di fine rapporto.

3. Nel caso di assunzioni a tempo indeterminato parziale, il contributo subirà una decurtazione la cui percentuale sarà stabilita nell'atto di cui al 1° comma del presente articolo;

4. Il contributo sarà erogato direttamente al datore di lavoro, in unica soluzione, al termine dell'anno e riguarderà le sole assunzioni effettuate dopo l'emanazione del bando di concorso.

5. Il contributo non è cumulabile con benefici concessi allo stesso titolo dalla normativa vigente.

ART.5 OBBLIGHI DEL DATORE DI LAVORO

Il datore di lavoro assume verso l'assunto l'obbligo ad un adeguato addestramento al lavoro ed è tenuto al rispetto dei contratti di lavoro di categoria.

ART.6 INTERRUZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO

1. Il licenziamento del lavoratore comporta la perdita di ogni contributo, salvo in caso di licenziamento per giusta causa o per giustificato motivo, debitamente comprovato. In tale caso il contributo sarà erogato limitatamente al periodo di durata del rapporto di lavoro.

2. Le dimissioni volontarie del dipendente comportano l'interruzione della corresponsione del contributo, salve le mensilità già maturate, e salva la riassunzione di un nuovo dipendente, avente le medesime caratteristiche di quello dimissionario.

In tale caso il beneficiario del contributo è tenuto a comunicare tempestivamente all'Amministrazione erogatrice la cessazione del rapporto e la nuova assunzione, ai sensi dell'art. 4 della L. n. 15/1968.

Il contributo non sarà erogato per i periodi di intervallo fra la cessazione del precedente rapporto e la nuova assunzione.

Ai fini del contributo provinciale, la facoltà di riassunzione potrà essere esercitata una sola volta, nel corso dell'anno.

ART. 7 MODALITA' DI PRESENTAZIONE E CONDIZIONI DI AMMISSIBILITA' DELLA DOMANDA.

1. Le modalità di presentazione delle domande, i termini, i requisiti di ammissibilità saranno indicati in apposito bando a cui verrà data adeguata pubblicità;

2. I dati di identificazione degli interessati e le attestazioni del possesso dei requisiti richiesti per usufruire dei contributi di cui al presente regolamento, saranno rese ai sensi dell'art. 2 e 4 L. n. 15/68, secondo il modello contenuto nel bando di selezione predisposto dal Servizio Lavoro;

3. Le dichiarazioni e le autocertificazioni di cui all'art. 2 e 4 L. n. 15/1968, saranno sottoposte ad accertamento d'ufficio da parte del Servizio competente all'istruttoria delle domande.

4. In caso di dichiarazioni o attestazioni false, il destinatario del contributo decadrà dal beneficio, salve le conseguenti responsabilità penali previste dalla legge.

ART.8 CRITERI DI ASSEGNAZIONE DEI CONTRIBUTI

1. La somma stanziata per finanziare i contributi sarà determinata annualmente nel Bilancio di Previsione nell'ambito di uno specifico progetto;

2. Le domande pervenute saranno istruite e sottoposte a valutazione di ammissibilità;

3. Il Responsabile del Servizio Lavoro formerà una graduatoria sulla base dei criteri indicati nella delibera di Giunta che individua le linee di indirizzo per l'erogazione dei contributi, di cui all'art. 4 c. 1 del presente regolamento, applicando i parametri corrispondenti;

4. Nella definizione dei criteri sarà considerato quale parametro fondamentale:

- l'ubicazione dell'Azienda in Comuni della Provincia ad alto tasso di disoccupazione secondo la classificazione delle circoscrizioni per l'impiego in tre fasce, fissate annualmente con l'atto di indirizzo della Giunta di cui all'art. 4 comma 1, sulla base delle rilevazioni della Direzione Provinciale Lavoro di Mantova, con riferimento al luogo in cui è ubicata la sede produttiva. Nel caso di più sedi produttive si considera la sede alla quale è assegnato il lavoratore;
- l'inserimento in profili professionali per i quali esista un'elevata offerta da parte del personale in cerca di occupazione, individuati con i rispettivi parametri, nella delibera di giunta di cui all'art. 4 comma 1 del presente regolamento;
- l'aver proceduto nell'anno antecedente la richiesta ad un incremento di organico;
- non avere ricevuto in passato contributi pubblici.

5. Qualora dall'attribuzione del punteggio si verificano ipotesi di parità, si procederà sulla base di criteri selettivi preliminarmente fissati nella delibera di Giunta di cui all'art. 4 comma 1 del presente regolamento.

6. Le domande di contributo saranno assegnate secondo l'ordine di graduatoria, sino ad esaurimento della somma stanziata.